

## TI\_GERICHTE 40.2002.5 vom 7. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_40.2002.5](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_40.2002.5)

FR: TI\_GERICHTE 40.2002.5 du 7 mars 2003

IT: TI\_GERICHTE 40.2002.5 del 7 marzo 2003

### Volltext

Incarto n.40.2002.5/AMM

04-2000-00106

Bellinzona

7 marzo 2003

Stralcio

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

Richiamata l'opposizione 17 dicembre 2001 di

\_\_\_\_\_, fu \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, nato il  
\_\_\_\_\_ 1937 a \_\_\_\_\_, attinente di \_\_\_\_\_, coniugato,  
domiciliato a \_\_\_\_\_;

interposta al decreto penale n. \_\_\_\_\_ del 20 novembre 2001 emanato dall'Ufficio  
federale delle comunicazioni, \_\_\_\_\_,

preso atto \_\_\_\_\_ del ritiro della suddetta opposizione ■ e della contestuale revoca  
della richiesta di essere giudicato da un tribunale ■ con dichiarazione resa durante il  
dibattimento odierno,

visto \_\_\_\_\_ l'art. 78 DPA,

decreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli e il decreto penale diventa esecutivo.

L'incarto è ritornato all'Ufficio federale delle comunicazioni, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, per  
quanto di sua competenza.

.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

Ufficio federale delle comunicazioni, \_\_\_\_\_,

Procuratore pubblico della Confederazione, \_\_\_\_\_,

Procuratore pubblico Antonio Perugini, \_\_\_\_\_.

Il giudice:

Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.